



**CITTÀ DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD**  
**Ufficio Studi e Formazione**  
**Ufficio Studi**

**CIRCOLARE N. 36**  
***Operativa***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Codice penale e di procedura penale.*

*D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28 recante “Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1, lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”<sup>(1)</sup>.*

Il provvedimento in oggetto, **in vigore a far data dal 02/04/2015**, ha introdotto modificazioni sia nel codice penale sia nel codice di procedura penale, in ossequio alla delega del Parlamento, legge su richiamata.

In particolare, per quanto di più diretto interesse per l’attività della polizia giudiziaria, il nuovo articolo 131 bis inserito nel codice penale ha stabilito l’esclusione della punibilità di un fatto reato per il quale sia prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a quella detentiva predetta, allorquando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo l’offesa sia di particolare tenuità, nonché laddove il comportamento posto in essere risulti non abituale.

Peraltro, **l’offesa NON può essere ritenuta di particolare tenuità**, qualora l’autore del fatto abbia:

- agito per motivi abietti o futili;
- agito con crudeltà (anche in danno di animali) o abbia adoperato sevizie;
- profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima (anche in riferimento all’età della stessa);
- cagionato con la sua condotta, ovvero da essa siano derivate - quali conseguenze non volute - la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Viene stabilito, altresì, che **il comportamento di un soggetto E’ da ritenersi abituale** quando questi:

- sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto - considerato isolatamente - sia di particolare tenuità;

nonché quando si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

---

(1) G.U. n. 64 del 18/03/2015 e relativa errata corrige (G.U. n. 68 del 23/03/2015).

**E' opportuno precisare come, per espressa previsione di legge e dell'ivi richiamato articolo 133, primo comma, codice penale, la valutazione al riguardo della "tenuità" e della "abitualità" resti di esclusiva competenza dell'A.G., alla quale devono pertanto comunque continuare a essere trasmesse le comunicazioni di notizie di reato per fatti penalmente rilevanti indipendentemente dal limite di pena edittale previsto.**

Ciò nondimeno, nelle more di eventuali e ulteriori disposizioni operative della A.G., **si raccomanda alla p.g. operante di fornire, nella comunicazione di notizia di reato e nella successiva attività di indagine (anche di iniziativa), quanti più elementi possibili, in specie se derivanti da persone informate sui fatti, in ordine a:**

- **modalità della condotta posta in essere dal soggetto autore del reato;**
- **circostanze di tempo, di luogo e di fatto;**
- **condizioni di età, salute, condizione psico-fisica della vittima, al momento dell'evento;**
- **condizioni di detenzione (se animale);**
- **refertazione medica acquisita anche successivamente all'evento;**
- **motivazioni eventualmente addotte e/o scatenanti l'azione criminosa;**
- **sussistenza di condotte plurime, abituali e reiterate.**

Si allegano, alla presente circolare, le tavole sinottiche di raffronto tra le norme in commento.

SG/RB

Addì, 30 marzo 2015

IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)

## CODICE PENALE

TESTO IN VIGORE FINO AL 01/04/2015	TESTO IN VIGORE DAL 02/04/2015
<p data-bbox="172 253 754 342">Titolo V Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.</p> <p data-bbox="212 389 715 448">Capo I Della modificazione e applicazione della pena.</p>	<p data-bbox="790 253 1457 342">Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena.</p> <p data-bbox="821 360 1425 450">Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.</p> <p data-bbox="790 465 1457 524">Art. 131 <i>bis</i> - (Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto).</p> <p data-bbox="790 533 1457 748">Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.</p> <p data-bbox="790 757 1457 994">L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.</p> <p data-bbox="790 1003 1457 1218">Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.</p> <p data-bbox="790 1227 1457 1442">Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.</p> <p data-bbox="790 1451 1457 1532">La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.</p>

## CODICE PROCEDURA PENALE

TESTO IN VIGORE FINO AL 01/04/2015	TESTO IN VIGORE DAL 02/04/2015
<p>411 - Altri casi di archiviazione.</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p>	<p>411 - Altri casi di archiviazione.</p> <p>1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità, <b>che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale per particolare tenuità del fatto</b>, che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato.</p> <p><b>1 bis. Se l'archiviazione è richiesta per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l'opposizione non è inammissibile, procede ai sensi dell'articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa è inammissibile, il giudice procede senza formalità e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5.</b></p>
<p>469 - Proscioglimento prima del dibattimento.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.</p>	<p>469 - Proscioglimento prima del dibattimento.</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.</p> <p><b>1 bis. La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l'imputato non è punibile ai sensi dell'articolo 131 bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare.</b></p> <p><b>651 bis. Efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.</b></p> <p>1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.</p> <p>2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.</p>